

DIRITTO DELL'ECONOMIA

www.ilquotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve



PRINCIPI CONTABILI
Parte il centro di ricerca Iasb

L'International accounting standards board (Iasb), l'organismo responsabile dell'emanazione dei principi contabili internazionali della fondazione Iasb, ha annunciato ieri il lancio del suo centro di ricerca. Il centro mira a facilitare la comunicazione tra la comunità di ricerca più ampia. Gli obiettivi principali sono quelli di aumentare la consapevolezza dei problemi che lo Iasb sta valutando per i prossimi anni e di incoraggiare i professionisti a intraprendere progetti di ricerca mirati e contribuire allo Iasb.

COMMERCIALISTI
A Napoli convegno sul bando start up



Si tiene oggi pomeriggio, a partire dalle ore 15 presso la sede dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, il convegno «Bando start up Regione Campania - Chiarimenti e procedure operative». La partecipazione all'evento vale fino a 4 crediti formativi. Durante il convegno saranno illustrate le regole e le modalità di partecipazione al bando aperto alle nuove imprese.

Prestiti per le imprese. Gli effetti del decreto legge 145/2013

Tassazione mutui, nel contratto opzione per la sostitutiva

Da quest'anno sui finanziamenti possibile l'alternativa rispetto al regime ordinario

Angelo Busani

La tassazione dei **finanziamenti bancari** a medio/lungo termine per le imprese ha subito una svolta radicale, passando da un regime obbligatorio e ineludibile di **imposta sostitutiva** (di regola, con l'aliquota dello 0,25%) a un regime opzionale, nel quale l'imposta sostitutiva consegue all'esercizio di una opzione, la cui mancanza provoca l'applicazione della tassazione "ordinaria". E quanto accade, dall'inizio del 2014, per effetto dell'articolo 12, comma 4, lettera b), decreto legge 145/2013, convertito in legge 9/2014.

Trattandosi di un regime opzionale, occorre fare i conti, caso per caso, tenendo in considerazione che:

- 1) imposta sostitutiva significa non scontare altro che lo 0,25% (oppure il 2%, se si tratta dell'acquisto della "seconda casa") sull'importo erogato;
- 2) in mancanza di imposta sostitutiva si tratta di applicare l'imposta di registro (una volta sul finanziamento e una seconda volta sulla concessione di garanzia), l'imposta ipotecaria (se la garanzia è rappresentata da un'ipoteca) e l'imposta di bollo (sul contratto e sulle formalità a esso conseguenti).

Mutuo chirografario

Se il mutuo è chirografario, non c'è partita: l'imposta sostitutiva è di importo senz'altro più elevato ed è ovvia la scelta per la tassazione ordinaria, il che comporta l'ap-

plicazione dell'imposta di bollo e dell'imposta fissa di registro (per il fatto che il finanziamento è una prestazione soggetta a Iva, seppure esente) di 200 euro.

Mutuo ipotecario

Se, viceversa, il mutuo è ipotecario, non c'è dubbio che sia più conveniente l'imposta sostitutiva, in quanto la sola imposta ipotecaria (2% sull'importo iscritto) è di gran lunga superiore.

Mutuo con fideiussione

Qualora il mutuo sia garantito da una fideiussione, c'è da tenere in conto che non applicare il regime sostitutivo significa anzitutto pagare, oltre all'imposta di bollo, l'imposta fissa di registro per il finanziamento. Inoltre, un'altra imposta fissa di registro è dovuta se la fideiussione è rilasciata verso corrispettivo da un soggetto Iva (ad esempio, un'altra banca); se invece la fideiussione non è rilasciata da un soggetto Iva oppure è rilasciata senza corrispettivo (si pensi al caso "classico" della fideiussione "personale" concessa alla banca da un socio della società finanziata), allora si applica l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5 per cento.

Pegno su quote o azioni

Un po' lo stesso ragionamento deve poi essere ripetuto se la garanzia consiste in un pegno su quote di Srl o su azioni di Spa: se non si opta per l'imposta sostitutiva, c'è

da pagare un'imposta fissa di registro per il contratto di mutuo, un'altra imposta fissa per il pegno dato dal debitore e un'ultima imposta fissa se (caso però assai infrequente) il pegno è dato da un soggetto Iva-terzo datore che acconsente al pegno verso un corrispettivo; invece, nella più verosimile ipotesi che il pegno sia dato da un terzo datore, il quale non sia un soggetto Iva, o sia dato da un terzo datore senza corrispettivo, si deve applicare l'imposta di registro con l'aliquota dello 0,5%, ma con il sollievo che la base imponibile è rappresentata, di solito, dal valore nominale delle partecipazioni soggette a pegno. Il panorama indubbiamente migliora se però si ricorre al pegno mediante girata del titolo azionario, tecnica che sottrae dall'applicazione dell'imposta di registro.

L'esercizio dell'opzione

Resta, infine, da capire quale sia la formulazione esatta per l'opzione finalizzata all'applicazione dell'imposta sostitutiva. Di solito il tema non si pone: trattandosi della clausola di un contratto, essa è inevitabilmente condivisa da entrambi i contraenti. Tecnicamente, dal testo della legge sembra desumersi che la scelta spetti comunque alla banca e che, quindi, in caso di conflitto sulla scelta del regime, l'ultima parola sul punto spetta all'istituto che eroga il finanziamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atlante del Fisco

Le imposte da pagare in base alla tipologia di finanziamento e alla scelta dell'opzione sull'imposta sostitutiva

	Con opzione per il Dpr 601/1973	Senza opzione per il Dpr 601/1973
MUTUO IPOTECARIO		
Imposta sostitutiva	0,25% o 2%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per alternatività con Iva • 200 € se garante debitore • 0,5% se terzo datore - non soggetto Iva oppure se soggetto Iva ma senza corrispettivo
Imposta ipotecaria	No	• 2% (non c'è l'alternatività) • quietanza: 0,5% • cancellazione: 1%
Imposta di bollo	No	• 155 € per originale e copie per Registro e Conservatoria + 16 € per ogni 100 righe di altre copie
MUTUO CHIROGRAFARIO		
Imposta sostitutiva	0,25%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per alternatività con Iva
Imposta ipotecaria	No	No
Imposta di bollo	No	• se atto notarile: 45 € per l'originale + 16 € per ogni 100 righe di altre copie • se scrittura privata: 16 € per ogni 100 righe di originale e copie
MUTUO GARANTITO DA FIDEIUSSIONE		
Imposta sostitutiva	0,25%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per il mutuo • 200 € per fideiussione Iva con corrispettivo • 0,5% per fideiussione di soggetto non Iva o di soggetto Iva senza corrispettivo
Imposta ipotecaria	No	No
Imposta di bollo	No	• se atto notarile: 45 € per l'originale + 16 € per ogni 100 righe di altre copie • se scrittura privata: 16 € per ogni 100 righe di originale e copie
MUTUO GARANTITO DA PEGNO SU QUOTE DI SRL		
Imposta sostitutiva	0,25%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per il mutuo • 200 € per pegno di terzo datore Iva con corrispettivo • 200 € per pegno dato dal debitore • 0,5% per pegno di terzo datore non Iva o di terzo datore Iva senza corrispettivo (base imponibile il valore nominale)
Imposta ipotecaria	No	No
Imposta di bollo	No	• 45 € + 16 € per ogni 100 righe di altre copie

	Con opzione per il Dpr 601/1973	Senza opzione per il Dpr 601/1973
MUTUO GARANTITO DA PEGNO SU AZIONI		
Imposta sostitutiva	0,25%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per il mutuo • 200 € per pegno dato in atto da terzo datore Iva con corrispettivo • 200 € per pegno dato in atto da debitore • 0,5% per pegno dato in atto da terzo datore non Iva o da terzo datore Iva senza corrispettivo • nulla, per la girata in pegno
Imposta ipotecaria	No	No
Imposta di bollo	No	• se atto notarile: 45 € per l'originale + 16 € per ogni 100 righe di altre copie • se scrittura privata: 16 € per ogni 100 righe di originale e copie
MUTUO GARANTITO DA PEGNO SU CONTO CORRENTE O MARCHIO		
Imposta sostitutiva	0,25%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per il mutuo • 200 € per pegno di terzo datore Iva con corrispettivo • 200 € per pegno dato dal debitore • 0,5% per pegno dato da terzo datore non Iva o da terzo datore Iva senza corrispettivo
Imposta ipotecaria	No	No
Imposta di bollo	No	• se atto notarile: 45 € per l'originale + 16 € per ogni 100 righe di altre copie • se scrittura privata: 16 € per ogni 100 righe di originale e copie
MUTUO GARANTITO DA CESSIONE DI CREDITO		
Imposta sostitutiva	0,25%	No
Imposta di registro	No	• 200 € per il mutuo • 0,5% per cessione di credito in garanzia (però è garanzia data dal debitore)
Imposta ipotecaria	No	No
Imposta di bollo	No	• se atto notarile: 45 € per l'originale + 16 € per ogni 100 righe di altre copie • se scrittura privata: 16 € per ogni 100 righe di originale e copie

Tribunale di Milano. Le conseguenze dell'iscrizione dell'operazione

Nella scissione illegittima risarcito il socio danneggiato

Dopo l'iscrizione dell'atto di **scissione** nel Registro delle imprese, gli effetti dell'operazione non possono più essere messi in discussione (articoli 2506-ter e 2504, Codice civile); di conseguenza, se la scissione, illegittimamente effettuata, abbia provocato un danno a uno dei soci della società scissa, questi ha diritto al risarcimento. È quanto sancito dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese, nella sentenza 3462 del 12 marzo 2014.

Nel caso esaminato si trattava di una scissione "non proporzionale", vale a dire una operazione di scissione per effetto della quale i soci della società scissa non vanno a partecipare proporzionalmente (e cioè nella stessa misura in cui partecipano al capitale della scissa) al capitale delle società beneficiarie: semplificando, la società scissa (Alfa Spa)

aveva due soci (Tizio e Caio), con capitale sociale ripartito al 50% ciascuno; l'operazione prevedeva la dissoluzione della società scissa e la contemporanea formazione di due nuove società beneficiarie a unico socio (Beta Spa con unico socio Tizio e Delta Spa con socio unico Caio), ciascuna dotata di un patrimonio di valore pari alla metà del patrimonio appartenuto ad Alfa.

Come è prassi, nell'atto di scissione venne stabilita l'eventualità di un conguaglio nel caso di «variazioni delle componenti patrimoniali da trasferire, dovute alle normali dinamiche aziendali» che si fossero determinate tra la data della situazione patrimoniale di supporto del progetto di scissione e la data di efficacia della scissione stessa.

Perciò, all'indomani dell'intervenuta scissione, venne avviata l'attività necessaria per de-

terminare l'effettiva situazione patrimoniale della società scissa, onde determinare questi eventuali conguagli. Tali operazioni dunque terminarono «solo dopo alcuni mesi di confronti e trattative» mediante la sottoscrizione di un «atto di transazione», le cui risultanze sono state infine contestate da uno dei contraenti.

Secondo il Tribunale di Milano, da un'interpretazione secondo buona fede e correttezza dell'accordo intervenuto, esso dovrebbe intendersi non finalizzato a comporre una lite, quanto come negozio volto semplicemente a dare assetto definitivo agli aspetti della scissione che avrebbero dovuto essere regolati in sede di conguaglio; e pertanto, un accordo valevole quale ricognizione definitiva del conguaglio dovuto, il quale non avrebbe impedito di far valere, al contraente che lo dimostrasse, il danno derivante dall'inesatta esecuzione della scissione in termini di non equivalenza dei patrimoni netti attribuiti alle due newco.

Cosicché, se è vero che gli effetti della scissione, dopo l'iscrizione al Registro imprese, diventano definitivi, per cui l'operazione non può più essere né contestata né revocata, qualora tuttavia sussistano interessi lesi dall'illegittimità dell'operazione essi sono tutelabili sotto il profilo risarcitorio. In particolare, nella scissione non proporzionale, la «non proporzionalità» non può alterare quello che è un principio fondamentale dell'intero procedimento di scissione, ovvero la neutralità, sotto il profilo economico, dello scambio di partecipazioni in capo ai soci della scissa: a seguito della scissione non proporzionale, i soci della scissa ricevono bensì partecipazioni nelle società beneficiarie in misura diversa tra di loro, ma tutti debbono avere partecipazioni complessivamente equivalenti dal punto di vista economico.

A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte costituzionale. Libertà di apertura degli esercizi

Commercio, allo Stato i livelli di concorrenza

Alessandro Selmin
Con la sentenza 104/14 la Corte costituzionale ribadisce che la materia della tutela della **concorrenza** è riservata allo Stato che, nel caso specifico, aveva presentato ricorso contro la legge 5/13 della Regione Valle d'Aosta che aggiornava le norme sul commercio.

Con l'articolo 2 della legge è stato attribuito alla Giunta regionale il compito di stabilire gli "indirizzi" per raggiungere "l'equilibrio" della rete commerciale in rapporto alle diverse categorie e dimensioni degli esercizi e con l'articolo 7 è stato previsto che il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture sia subordinata alla conformità rispetto agli indirizzi.

Per la Corte si tratta di limitazioni illegittime alla possibilità di accesso degli operatori, in contrasto con l'articolo 31 comma 2 della legge statale 214/12 che definisce «principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi».

La sentenza, inoltre, dichiara incostituzionale l'articolo 4 che esclude dall'applicazione della libertà di orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali il «commercio su aree pubbliche». La norma contrasta con l'articolo 28 del Dlgs

114/98 che consente limitazioni allo svolgimento di tale tipo di commercio solo per esigenze di sostenibilità ambientale e sociale. Di fatto la Corte avalla il parere espresso dal ministero dello Sviluppo economico con risoluzione del 24 ottobre 2012 ove si specificava il significato di sostenibilità includendo la viabilità, la vivibilità territoriale, il controllo sul consumo di alcolici.

La Corte censura anche l'articolo 11 che vieta l'apertura e trasferimento delle grandi strutture nei centri storici. È vero che l'articolo 31 della legge 214/12 consente di introdurre limiti all'apertura degli esercizi per la tutela dell'ambiente urbano, ma il divieto posto dalla Regione è illegittimo «per la sua assolutezza» che si risolve in un vincolo per la libera iniziativa.


Sranamente la Corte non richiama il fatto che l'articolo 31 è stato integrato dall'articolo

30 della legge 98/13 che consente a Regioni ed enti locali di prevedere «aree interdette agli esercizi commerciali» con il solo limite di non discriminare tra gli operatori.

La Corte invece dichiara legittimo l'articolo 3 con cui la Regione prevede una restrizione non più prevista dalla norma nazionale. Con il Dlgs 147/12 lo Stato non pretende i requisiti professionali alle imprese che vendono alimentari «nei confronti di una cerchia determinata di persone», quando cioè la vendita avviene nei cosiddetti spazi interni e non al pubblico. La Regione, invece, continua a richiedere i requisiti professionali, e questa scelta è legittima, afferma la Corte, perché il tema della sicurezza alimentare riguarda la «tutela della salute» che è materia concorrente delle Regioni, e non in quella della concorrenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONOSCERLO, LEGGERLO, amarlo.



Un'occasione unica per rivivere, nell'imminenza della sua canonizzazione, la storia del "Papa Buono". Il Sole 24 ORE presenta la biografia di Papa Giovanni XXIII. Un volume ricco di immagini esclusive, scritto da due autorevoli giornalisti: Domenico Agasso e Domenico Agasso junior. Il libro contiene inoltre la versione originale del "Discorso alla Luna" il celebre discorso pronunciato in occasione della serata di apertura del Concilio, l'11 ottobre del 1962.

Il Sole **24 ORE**
Il primo quotidiano digitale

IN EDICOLA A 9,90€* CON IL SOLE 24 ORE